



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno



Area Tecnica Urbanistica Servizio Demanio

CAP 63064

Tel. 0735/776714 – Fax 0735/777970

P.I.: 00356330449

e-mail: demanio@comune.cupra-marittima.ap.it

Pec: comune.cupramarittima@emarche.it

Prot. n. 6273

del 30/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Disposizioni urgenti per servizio salvataggio stagione balneare 2019.

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricreative, approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 01/08/2012 e s.m.i., il quale disciplina, all'art. 2bis, il periodo e fasce orarie del servizio di salvataggio svolto lungo tutto il litorale di Cupra Marittima;

VISTA l' Ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2019 emanata in data 06/05/2019 dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto la quale detta, in contrasto con il citato regolamento, nuove disposizioni in merito al servizio minimo di salvataggio da garantire sia nelle aree demaniali marittime in concessione che nelle spiagge libere;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'adeguamento del vigente Regolamento Comunale ai nuovi dettami dell'Ordinanza di sicurezza balneare in materia di servizio salvataggio;

CONSIDERATO che le modifiche a detto regolamento devono essere approvate con Delibera di Consiglio Comunale e che la convocazione dello stesso avverrà non prima di venti giorni dalla proclamazione del nuovo Sindaco avvenuta in data 27/05/2019;

CONSIDERATO inoltre che il servizio di salvataggio dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente già dal primo fine settimana del mese di Giugno (Sabato 1 e Domenica 2) e che, nelle more della definizione dell'iter di approvazione di dette modifiche regolamentari con apposita delibera consiliare si dovrà procedere con apposito atto dispositivo provvisorio;

RITENUTO pertanto legittimo procedere, sotto il profilo dell'urgenza e necessità, considerato l'imminente inizio della stagione balneare;

DISPONE

nelle more della definizione dell'iter di approvazione delle modifiche regolamentari di adeguamento all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 22/2019 della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto con apposita delibera consiliare, quanto segue:

Durante la stagione balneare, definita dalla Regione Marche dal 1° Aprile al 30 Settembre, nei periodi di funzionamento ed apertura al pubblico delle strutture balneari, i concessionari di aree demaniali marittime che offrono servizi per la balneazione ed i Comuni per le spiagge libere, devono garantire e rendere operativi i servizi di salvataggio con le seguenti modalità, ad eccezione dei casi facoltativi di apertura al pubblico ai soli fini elioterapici:

1. Il servizio minimo di salvataggio dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente ed in via continuativa almeno dalle ore 10.00 alle ore 18.00, come di seguito precisato (intendendosi per "fine settimana" i giorni di sabato e domenica, e per giorni "feriali", dal lunedì al venerdì inclusi):
 - a) per il primo fine settimana del mese di giugno con un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, con facoltà, in capo al responsabile del servizio di salvamento, di poter eventualmente predisporre, nella fascia oraria 13:00/15:00, un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permettesse;
 - b) a partire dal secondo sabato di giugno e per tutti i restanti fine settimana dello stesso mese, nonché per il primo fine settimana del mese di settembre, con un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare;

- c) durante tutti i giorni feriali di giugno successivi al secondo fine settimana e per quelli del mese di settembre antecedenti al primo fine settimana, con un assistente bagnante marittimo ogni 150 metri di fronte mare, con facoltà, in capo al responsabile del servizio di salvamento, di poter eventualmente predisporre, nella fascia oraria 13:00/15:00, un assistente bagnante marittimo ogni 300 metri di fronte mare qualora la limitata affluenza di bagnanti lo permettesse;
- d) per il mese di luglio e per quello di agosto, con un assistente bagnanti marittimo ogni 150 metri di fronte mare.
2. Qualora particolari condizioni climatiche dovessero favorire il prolungamento o l'anticipo dell'attività balneare oltre la prima domenica di settembre ovvero prima del primo sabato del mese di giugno, i concessionari di aree demaniali marittime ed i titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione che non intendessero avvalersi della facoltà prevista di apertura al pubblico ai soli fini elioterapici avranno l'obbligo di assicurare il servizio di salvataggio con le medesime modalità di cui al punto c);
3. E' fatto obbligo ai concessionari di aree demaniali marittime ed ai titolari di strutture che offrono servizi per la balneazione, nonché ai Comuni, per le aree destinate alla libera balneazione/fruizione e qualora venga ivi assicurato un servizio di assistenza balneare, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso ed in posizione che garantisca la massima visibilità, idonei cartelli indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio di assistenza bagnanti.

DISPONE

inoltre che copia del presente atto:

- Sia notificata mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Cupra Marittima per 30 giorni consecutivi;
- Sia inviata, per quanto di competenza:
 - Alla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto;
 - all'Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera- Cupra Marittima;
 - Al locale Comando Polizia Municipale;
 - Alle Associazioni di categoria;
 - Alla società Life Pro srl;
 - Ai concessionari di spiaggia del comune di Cupra Marittima;
 - Al Comitato Operatori Balneari;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.fo Arch. Luca VAGNONI)